



CORTE FEDERALE D'APPELLO

I^a SEZIONE

L.N.P. – Serie A - Serie B

RIUNIONE VENERDÌ 14 NOVEMBRE 2014

1. Ricorso ATALANTA BERGAMASCA CALCIO avverso le sanzioni:

- Inibizione per mesi 2 al sig. Fermo Favini;
- ammenda € 3.000,00 alla società reclamante a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 C.G.S.;

inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione al punto 3.6 del C.U. n. 1 2013/2014 del Settore Giovanile Scolastico della FIGC (nota n. 240/859 pf13-14 SS/vsb dell'11.7.2014) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 9/TFN – Sez. Disc. del 7.10.2014)

2. Ricorso REGGINA CALCIO

avverso le sanzioni:

- Inibizione di mesi 6 al sig. Giuseppe Ranieri;
- Penalizzazione di punti 4 in classifica alla società reclamante, da scontarsi nella stagione sportiva 2014/2015, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S. per l'operato ascritto al proprio legale rappresentante,

inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione di cui all'art. 85, lett. B), paragrafo VII) N.O.I.F, in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S. previgente – note nn. 7435/1044 e 7436/1045 pf13-14/SP/blp del 13.6.2014 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 14/TFN del 20.10.2014)

ORDINANZA INTERLOCUTORIA, con sospensione, nelle more, dell'esecutività delle sanzioni inflitte.

Trasmette gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Il Presidente della C.F.A. dispone l'assegnazione alle Sezioni Unite.